

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 38/2007.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 29 maggio 2007;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1961, con i quali sono state sottoposte al controllo della Corte dei conti le seguenti Associazioni Combattentistiche: Associazione nazionale vittime civili di guerra, Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, Associazione nazionale combattenti e reduci;

visti i conti consuntivi degli Enti suddetti, relativi agli esercizi finanziari dal 2003 al 2005, nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e di revisione, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Giovanni Piscitelli e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Enti predetti per gli esercizi dal 2003 e 2005;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso

alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2003 e 2005 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'A.N.V.C.G., A.N.M.I.G., A.N.F.C.D.G., A.N.C.R., l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Giovanni Piscitelli

PRESIDENTE

Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 20 luglio 2007.

IL DIRIGENTE

(Antonio Di Virgilio)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLE GESTIONI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE
DEI CADUTI E DISPERSI IN GUERRA, DELL'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA, DELL'ASSO-
CIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA, E DEL-
L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI DI
GUERRA, PER GLI ESERCIZI DAL 2003 AL 2005

S O M M A R I O

Considerazioni preliminari	Pag.	13
<i>Associazione nazionale delle famiglie dei caduti e dispersi in guerra</i>	»	16
1. Origine e scopo	»	16
2. Organi e personale	»	18
3. Attività svolta	»	20
4. Gestione finanziaria	»	21
5. Il conto finanziario	»	22
6. Situazione amministrativa	»	29
7. Conto residui	»	32
8. Conto economico	»	35
9. Situazione patrimoniale	»	36
10. Considerazioni conclusive	»	38
<i>Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra</i>	»	39
1. Origine e scopo	»	39
2. Attività svolta	»	41
3. La spesa per gli organi	»	42
4. Il personale	»	43
5. La gestione finanziaria	»	44
a) i bilanci	»	44
b) il conto finanziario	»	44
c) la situazione amministrativa	»	48
d) i residui	»	49
e) il conto economico	»	50
f) la situazione patrimoniale	»	52
6. Considerazioni conclusive	»	55

<i>Associazione nazionale vittime civili di guerra</i>	<i>Pag.</i>	56
1. Origini, scopo ed ordinamento	»	56
2. Personale	»	59
3. Attività svolta	»	60
4. La gestione finanziaria	»	61
a) i bilanci	»	61
b) le entrate	»	65
c) le spese	»	66
d) le partite di giro	»	68
e) i residui	»	68
f) la situazione amministrativa	»	70
g) il conto economico	»	71
h) la situazione patrimoniale	»	72
i) le sezioni provinciali	»	73
5. Considerazioni conclusive	»	75
<i>Associazione nazionale combattenti e reduci di guerra</i>	»	76
1. Origine, ordinamento e fonti di finanziamento	»	76
2. Attività svolta	»	78
3. Personale	»	79
4. Conto finanziario	»	80
a) le entrate	»	82
b) la spesa	»	83
c) i residui	»	84
d) la situazione amministrativa	»	85
e) il conto economico	»	86
f) lo stato patrimoniale	»	87
5. Federazioni provinciali	»	89
6. Considerazioni conclusive	»	95

Premessa

La Corte riferisce, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito sulle gestioni finanziarie riguardanti gli esercizi 2003-2005 delle seguenti associazioni combattentistiche:

- Associazioni nazionale Vittime civili di guerra;
- Associazione nazionale Mutilati e Invalidi di guerra;
- Associazione nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in guerra;
- Associazione nazionale Combattenti e Reduci di guerra.

In precedenza ha riferito sugli esercizi 2001 e 2002 con relazione pubblicata in Atti parlamentari, Camera dei Deputati, XIV legislatura, Doc. XV, n. 267.

Considerazioni preliminari

Il presente referto si occupa di quattro associazioni combattentistiche¹ che ricevono contributi dello Stato²; tre soggette alla vigilanza del Ministero della Difesa (Associazione nazionale combattenti e reduci; associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; associazione nazionale vittime civili di guerra) soggetta alla vigilanza del Ministero dell'Interno. Esse, ora tutte di natura privata, hanno svolto, e continuano a svolgere, un ruolo di assistenza morale e giuridica in favore degli associati e, nel contempo, a custodire il patrimonio dei ricordi delle vicende belliche, delle quali essi furono partecipi e che hanno segnato la storia del Paese nel secolo scorso. Con il passare degli anni, tuttavia, i sodalizi sono andati sempre più assottigliandosi a causa della graduale riduzione del numero degli attori e dei diretti testimoni dei detti eventi e degli associati, in generale, e, con essi, anche delle loro entrate istituzionali e dei loro patrimoni, una volta abbastanza cospicui.

¹ Le associazioni combattentistiche che ricevono ordinariamente contributi dallo Stato sono 19, tutte elencate nella tabella A allegate alla legge n. 93 del 31 gennaio 1994. Tra queste figurano anche l'associazione nazionale combattenti volontari antifascisti in Spagna, che parteciparono ad eventi risalenti a circa settanta anni fa, e l'associazione nazionale reduci garibaldini, che dovrebbe essere priva di soci viventi.

² L'art. 1, undecies, della legge n. 641/1978 prevede che lo Stato potrà assegnare, con apposite leggi, contributi alle associazioni nazionali che dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti. In forza di tale principio esse hanno ricevuto, nel triennio, contributi in virtù della legge n. 61/2003.

Essendo esse, tuttavia, custodi di un patrimonio morale di immenso valore, questa Corte, rinnova, in maniera più pressante, il suggerimento, già espresso nelle precedenti relazioni, che tutte le associazioni, in particolare le quattro in esame, si fondano, anche per gradi successivi, in un unico organismo, per proseguire la loro attività sin quando perduri la necessità di erogare assistenza e per conservare, in seguito, per le generazioni future, la memoria dei fatti, delle sofferenze e dei valori, sui quali è fondato l'attuale Ordinamento costituzionale, e dai quali sono scaturiti i movimenti spirituali e di pensiero, che hanno portato alla creazione dell'Europa Unita e generato la spinta verso il suo consolidamento. Sotto il profilo economico, l'unificazione e la razionalizzazione delle strutture, periferiche e centrali, recherebbe migliori sinergie operative ed un enorme risparmio sulle spese di funzionamento le quali, per alcune di esse, appaiono sproporzionate rispetto alle loro modeste risorse finanziarie e per altre sovradimensionate rispetto ai bisogni da soddisfare; e metterebbe a miglior frutto il consistente patrimonio comune, di cui ancora dispongono, in particolare quello immobiliare, per trarne un reddito più che sufficiente a proseguire dignitosamente la loro attività. Sotto il profilo funzionale, potrebbero allestire una rete periferica, che assolvere ai bisogni di tutte le categorie e provveda alle celebrazioni delle ricorrenze ed alle onoranze delle vittime e dei caduti in maniera unitaria. Continuando ciascuna ad operare per proprio conto, vedranno sempre più assottigliarsi le loro entrate strutturali (contributi degli iscritti e fonti di reddito) ed i loro patrimoni e, con essi, i mezzi per la conservazione delle testimonianze storiche di cui sono depositari. In futuro, infatti, non potranno più fare sicuro affidamento nel contributo dello Stato, il quale, erogato generosamente in passato, da tempo va sempre più riducendosi, sia per le condizioni delle pubbliche finanze, sia per la sempre più calante rilevanza sociale della loro attività.

La legge 20 febbraio 1996, n. 92, ha stanziato, per ciascun anno del triennio 2006-2008, la somma complessiva di 2.620.000 euro (2.220.000 per le associazioni combattentistiche soggette alla vigilanza del Ministero della Difesa e 400.000 per quelle soggette alla vigilanza del Ministero dell'Interno), la quale, benché cospicua, non può lasciare sperare che basti ad invertire la tendenza al declino delle loro condizioni finanziarie. Di fronte a siffatte prospettive è auspicabile che l'unificazione venga promossa ed incoraggiata dalle stesse Autorità di Governo a norma degli articoli 25 e 26 del Codice civile, prima fra tutte il Ministero della Difesa, sia per assicurare un più proficuo risultato ai fondi erogati dallo Stato e dagli altri enti pubblici, sia per garantire la conservazione della memoria degli eventi e dei valori, sui quali si fonda l'identità della Nazione.

Altro aspetto, che merita di essere evidenziato, è che tutte e quattro le associazioni redigono bilanci di tipo finanziario, analogo a quello adottato dagli enti pubblici sotto l'impero del d.P.R. n. 696 del 1979, pur essendo soggetti giuridici privati. Peraltro, i consuntivi da essi approvati, al contrario, oltre a non corrispondere allo schema innanzi menzionato, presentano vistose carenze ed errori di compilazione, che non ne consentono un'agevole lettura, talvolta neppure dopo laboriosa istruttoria, alla quale non sempre danno pronta ed efficace collaborazione, come sarà meglio evidenziato nel corso dell'esame dei singoli consuntivi. Mancano, infatti, gli atti deliberativi più rilevanti ma, soprattutto, un'esaustiva relazione del presidente, che rappresenti, insieme agli altri documenti del conto consuntivo, la chiave di lettura dei fatti di gestione e dei suoi effetti sul patrimonio. Ne risulta un grado di opacità, più o meno marcato, che fa apparire i conti poco affidabili. Sul tale aspetto è auspicabile una maggiore attenzione da parte dei Ministeri vigilanti, poiché precise direttive delle Autorità della Comunità europea prescrivono metodi di contabilizzazione tesi al rafforzamento dei principi della significatività, rilevanza, veridicità, chiarezza e comprensibilità dei bilanci, già introdotti nel nostro ordinamento per i soggetti privati dal d. lgs. 9 aprile 1991, n. 127, che ha apportato modifiche agli articoli 2423-2435 del Codice civile, e dal d.P.R. 97 del 2003, per quelli pubblici.

La segnalata riduzione della contribuzione statale, sia in valori nominali, sia e soprattutto, in valori attualizzati, rende, comunque, indispensabile un riesame dei presupposti previsti dalla legge nella prosecuzione del controllo della Corte di conti, ai fini dell'adozione di una revoca dell'originario assoggettamento al controllo.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DEI CADUTI E DISPERSI IN GUERRA**1- Origine e scopo**

Sorta nel 1917, ed eretta in ente morale nel 1924, venne inclusa nell'elenco degli enti pubblici necessari allegato alla legge n. 70/1975. Con d.P.R. 31 marzo 1979 venne ritrasformata in ente morale di diritto privato senza fine di lucro, per la tutela morale e giuridica delle famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra e, in seguito, anche di quelle dei militari, già provvisti di pensioni di guerra tra la 2° e l'8° categoria, deceduti per cause diverse dalla guerra, già rappresentate dalla soppressa O.N.I.G.. E' retta da uno statuto approvato dal Ministero della Difesa con decreto 25 marzo 1992. È organizzata in una sede centrale, in 20 Comitati Regionali, 83 Comitati provinciali e 2.550 tra Sezioni e Fiduciariati comunali. Persegue le sue finalità istituzionali mediante le quote di iscrizione dei soci, i redditi prodotti dal proprio patrimonio, ed eventuali contributi dello Stato, oblazioni volontarie, lasciti e proventi vari.

Nella tabella che segue è esposto il numero degli iscritti in ciascun dei tre anni considerati:

Numero iscritti	2003	2004	2005
a- Con rilascio di deleghe per ritenuta sulla pensione	35.179	33.271	32.334
b- con tessera	49.921	51.679	46.684
Totale iscritti	85.100	84.950	79.000

La quota di iscrizione è di € 12,40, per quelli provvisti di pensione di guerra, che viene riscossa mediante rilascio di delega, e di € 8 per quelli muniti soltanto di tessera. La tabella, che segue, espone la variazione del numero degli iscritti negli ultimi sei anni:

ANNO	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Numero iscritti	138.000	95.138	95.800	85.100	84.950	79.000
Indice di decremento		-31	+0,7	-12,6	-0,17	-7

Il patrimonio immobiliare è costituito dai cinque seguenti immobili: la casa di soggiorno "Villa Regina Margherita di Savoia" in Bordighera (IM), la casa di soggiorno "Villa Trieste" in Sirmione, la Villa Enrico Oncien di Chaffardon, sita in